

Statuto dell'Ente Soccorso Alpino Valdostano

(approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Valle d'Aosta n. 1102 in data 18 aprile 2008)

Articolo 1 (Principi e finalità)

1. Il presente statuto definisce, ai sensi della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione del soccorso alpino valdostano), la composizione, i compiti, la durata in carica e le modalità di nomina degli organi del Soccorso alpino valdostano quale ente di diritto privato incaricato dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e sottoposto alla vigilanza della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.
2. Il Soccorso alpino valdostano assicura lo svolgimento del servizio pubblico di soccorso in montagna ed è componente e struttura operativa del sistema regionale di protezione civile.
3. Gli ambiti di attività di servizio di cui al comma 2 sono definiti dall'art. 1, comma 2, della l.r. 5/2007 .

Articolo 2 (Sede e logo)

1. Il Soccorso alpino valdostano ha sede nel Comune di Saint-Christophe.
2. Il logo adottato dal Soccorso alpino valdostano è quello descritto e riprodotto nell'allegato sub A al presente statuto.

Articolo 3 (Operatori del Soccorso alpino valdostano)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il Soccorso alpino valdostano si avvale, ai sensi dell'art.11 della l.r. 5/2007, degli Operatori di soccorso alpino, dei Tecnici di soccorso alpino e dei Tecnici specializzati di soccorso alpino, impiegati secondo le necessità in relazione alla qualifica rivestita ed alla preparazione raggiunta.
2. Per poter ricoprire le singole qualifiche professionali di cui al comma 1, è necessario possedere e mantenere i requisiti stabiliti con apposito regolamento interno e seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento stabiliti dal direttore del Soccorso alpino valdostano.
3. Per la qualifica di Operatore di soccorso alpino, è necessario essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, residenti o domiciliati in Valle d'Aosta, ed avere i seguenti requisiti:
 - a) età compresa tra 18 e 65 anni;
 - b) conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i soggetti nati anteriormente al 1 gennaio 1957;
 - c) possesso delle caratteristiche psicofisiche ed attitudinali certificato da parte della struttura competente dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;
 - d) assenza di condanne a pene detentive per delitti non colposi;
 - e) assenza di sottoposizione a misure di prevenzione.
4. La domanda di adesione dei soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e che non abbiano superato i 50 anni di età, deve essere presentata al direttore del Soccorso alpino valdostano

che la accoglie, in relazione alle risorse disponibili e alle esigenze di servizio, previo superamento delle prove di accertamento e di selezione le cui modalità sono stabilite con apposito regolamento interno.

5. Sono Tecnici di soccorso alpino i soggetti che abbiano e mantengano i requisiti previsti per gli Operatori di soccorso alpino ai sensi del comma 3, i quali inoltre abbiano, alternativamente:

- a) conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina o di aspirante guida alpina e siano iscritti al relativo albo professionale regionale, di cui alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta);
- b) seguito un percorso formativo articolato, anche in campo cinofilo, con l'acquisizione delle relative qualifiche tecniche di soccorso, le cui modalità sono stabilite con apposito regolamento interno, e mantengano i requisiti definiti dal regolamento stesso.

6. La domanda di adesione dei soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 5 deve essere comunque presentata al direttore del Soccorso alpino valdostano che la accoglie in relazione alle risorse disponibili e alle esigenze di servizio.

7. Possono conseguire la qualifica di Tecnici specializzati di soccorso alpino le guide alpine o le aspiranti guide alpine, le quali siano in possesso dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, dell'iscrizione al relativo albo professionale regionale di cui alla l.r. 7/1997 e siano già Tecnici di soccorso alpino in possesso dei requisiti di cui al comma 5.

8. La richiesta di ammissione in qualità di Tecnico specializzato di soccorso alpino deve essere presentata al direttore del Soccorso alpino valdostano che la accoglie, in relazione alle risorse disponibili e alle esigenze di servizio, ed è subordinata alla partecipazione con profitto ad un ciclo di aggiornamenti sulle tecniche di soccorso le cui modalità sono stabilite con apposito regolamento interno, che definisce altresì i requisiti necessari al mantenimento della qualifica.

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi del Soccorso alpino valdostano ai sensi dell'art. 6 della l.r. 5/2007:

- a) l'assemblea
- b) il consiglio di direzione
- c) il direttore
- d) l'organo di revisione.

Articolo 5 (Assemblea)

1. L'assemblea è composta dal direttore e da tutti gli operatori del Soccorso alpino valdostano di cui all'elenco previsto dall'art. 11 della l.r. 5/2007.

2. Spettano all'assemblea:

- a) le deliberazioni riguardanti lo statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 5/2007;
- b) la designazione di una terna di soggetti da sottoporre alla Giunta regionale per la nomina del direttore, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 5/2007, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti al comma 3 e che non abbiano superato il 60° anno di età;
- c) la proposta al direttore di iniziative volte alla sensibilizzazione, alla divulgazione delle tematiche inerenti alla sicurezza in montagna, nonché alla diffusione dell'attività del soccorso alpino.

Articolo 6
(Funzionamento dell'assemblea)

1. L'assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno su iniziativa del direttore che la presiede.
2. L'avviso di convocazione dell'assemblea è disposto con qualsiasi mezzo documentabile almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea, anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
3. La costituzione dell'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno un quarto degli operatori del Soccorso alpino valdostano. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti.
4. La partecipazione alle riunioni da parte degli intervenienti non dà diritto ad alcun rimborso né a gettoni di presenza.

Articolo 7
(Deliberazioni dell'Assemblea)

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Lo statuto è deliberato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 5/2007.
3. Di ogni assemblea è redatto il relativo verbale nel quale viene dato atto, in sintesi, dello svolgimento dei lavori. Il verbale è conservato in apposito registro.

Articolo 8
(Consiglio di direzione)

1. Il consiglio di direzione è composto :
 - a) dal direttore;
 - b) dai tecnici di soccorso responsabili delle stazioni di soccorso alpino, individuati come disposto nel piano regionale sul soccorso in montagna di cui all'art. 4 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5;
 - c) dal responsabile sanitario dell'elisoccorso dell'Azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta;
 - d) dal presidente dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM).
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla nomina di ulteriori due componenti il consiglio di direzione, di cui:
 - e) un tecnico di soccorso alpino cinofilo;
 - f) un tecnico specializzato di soccorso alpino.
3. I componenti di cui alle lettere b), e) ed f, purché mantengano i requisiti di cui all'articolo 3, durano in carica cinque anni e possono essere rinominati.
4. I componenti che cessano dalla carica anticipatamente per qualsiasi causa sono immediatamente sostituiti dagli organi che li hanno nominati.

5. I sostituti durano in carica sino alla naturale scadenza del mandato fissata in origine per coloro che hanno sostituito.
6. I componenti il cui mandato è scaduto restano in carica sino a quando non sono sostituiti.
7. Al consiglio di direzione spettano i seguenti compiti:
 - a) indicare al direttore le necessità delle stazioni di soccorso;
 - b) formulare pareri e proposte sulle questioni inerenti al piano generale sul soccorso in montagna di cui all'art.4 della l.r. 5/2007;
 - c) coadiuvare il direttore nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento del servizio di soccorso;
 - d) analizzare le problematiche specifiche concernenti la vigilanza e la prevenzione degli incidenti in ambiente montano;
 - e) individuare i rischi in ambiente montano e determinare le zone del territorio regionale soggette a rischio;
 - f) deliberare sui regolamenti interni riguardanti il servizio tecnico di soccorso;
 - g) proporre la realizzazione di corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento e l'organizzazione di esercitazioni pratiche;
 - h) formulare pareri al direttore in relazione ai provvedimenti da assumere nei confronti degli operatori riguardo all'osservanza di leggi, regolamenti e discipline.

Articolo 9

(Funzionamento del consiglio di direzione)

1. Il consiglio di direzione si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all'anno, su iniziativa del direttore che lo presiede.
2. L'avviso di convocazione è disposto con qualsiasi mezzo documentabile almeno sette giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
3. La costituzione del consiglio di direzione è valida in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei componenti. In seconda convocazione il consiglio di direzione è valido qualsiasi sia il numero dei presenti.
4. Il direttore può di volta in volta invitare a partecipare alle sedute del consiglio di direzione esperti e tecnici per la trattazione di tematiche specifiche, senza diritto di voto.
5. In caso di assenza od impedimento, i responsabili di stazione possono delegare i vice responsabili di stazione ad intervenire con diritto di voto alle sedute del consiglio di direzione.
6. La partecipazione alle riunioni da parte degli intervenienti non dà diritto ad alcun rimborso né a gettoni di presenza.

Articolo 10

(Deliberazioni del consigli di direzione)

1. Le deliberazioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del direttore.
2. Di ogni adunanza è redatto il relativo verbale nel quale viene dato atto, in sintesi, dello svolgimento dei lavori. Il verbale è conservato in apposito registro.

Articolo 11 (Direttore)

1. Il direttore, a cui spetta la legale rappresentanza dell'Ente, è nominato ai sensi dell'art. 8 della l.r. 5/2007.
2. La designazione della terna da parte dell'assemblea dei nominativi da sottoporre alla Giunta regionale per la nomina del direttore avviene sulla base delle candidature pervenute al Soccorso alpino valdostano almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea.
3. Qualora il numero delle candidature pervenute sia superiore a tre, l'assemblea provvede a designare una terna tra le predette candidature, con le modalità di cui al comma 4.
4. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto con il sistema delle schede. Ogni componente dell'assemblea esprime una sola preferenza. Faranno parte della terna da presentare alla Giunta regionale i tre candidati che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze. In caso di parità si ricorre al ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze.
5. Il direttore provvede in particolare:
 - a) alla gestione e direzione tecnica;
 - b) alla gestione amministrativa;
 - c) ad assicurare e verificare il mantenimento dei livelli di qualità del servizio;
 - d) alla predisposizione di un documento programmatico di spesa da trasmettere alla competente struttura dell'Amministrazione regionale;
 - e) alla predisposizione del bilancio di esercizio da sottoporre al controllo dell'organo di revisione;
 - f) alla gestione del patrimonio del Soccorso alpino valdostano;
 - g) alla stipulazione di contratti e di convenzioni;
 - h) all'assunzione dei provvedimenti a carico degli operatori riguardo all'osservanza di leggi, regolamenti e discipline.
6. Per l'espletamento delle proprie funzioni il direttore può avvalersi della consulenza tecnica di esperti da lui nominati.
7. Il direttore può inoltre designare esperti per la partecipazione a commissioni tecnico-consultive ed a gruppi di lavoro esterni all'Ente.
8. L'incarico di direttore ha durata quinquennale ed è rinnovabile per non più di una volta. L'incarico è portato a termine anche qualora il direttore superi il sessantesimo anno di età nel corso dello svolgimento dello stesso.
9. Al direttore spetta una indennità determinata dalla Giunta regionale nell'atto di nomina, con oneri a carico del bilancio del Soccorso alpino valdostano.
10. L'incarico di direttore è incompatibile con la carica di Presidente dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) e con quella di Presidente delle Società Guide locali.
11. In ogni caso non possono ricoprire l'incarico di direttore coloro che ricadono nelle cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n.11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Articolo 12

(Organo di revisione)

1. L'organo di revisione è composto da un revisore unico, nominato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 5/2007.
2. L'organo di revisione dura in carica cinque anni ed rinnovabile per una sola volta; i poteri dell'organo in carica sono comunque prorogati sino alla nomina del nuovo organo.
3. L'organo di revisione, vigila sulla gestione contabile del Soccorso alpino valdostano ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili attraverso periodiche verifiche di cui redige regolare verbale.
4. Al revisore verrà corrisposta una indennità pari al minimo delle tariffe professionali, con oneri a carico del bilancio del Soccorso alpino valdostano.

Articolo 13
(Bilancio)

1. Il Soccorso Alpino Valdostano ha un bilancio proprio, alimentato dai corrispettivi erogati dalla Regione per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico di cui il Soccorso alpino valdostano è incaricato e da ogni altra eventuale entrata, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 5/2007 .
2. Il bilancio di esercizio annuale è predisposto dal direttore, sottoposto al controllo dell'organo di revisione e trasmesso alla competente struttura dell'Amministrazione regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Allegato sub A



Logo Soccorso Alpino Valdostano

colori:

- fondo rosso
- bordo sfrangiato blu
- scritta esterna UNIONE VALDOSTANA GUIDE ALTA MONTAGNA giallo
- scritta interna SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO giallo
- al centro fiore "genziana" stilizzato blu bordo giallo
- in basso interno bandiera italiana nei colori verde, bianco, rosso e bordo giallo
- in basso esterno bandiera valdostana nei colori rosso e nero bordo giallo